

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1269 del 17/03/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale SCANO GIANCARLO con sede legale in Comune di Gambettola, Viale Carducci n. 92. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva e recupero di rifiuti metallici non pericolosi sito nel Comune di Gambettola, Via Buozzi n. 47
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1304 del 17/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno diciassette MARZO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale SCANO GIANCARLO con sede legale in Comune di Gambettola, Viale Carducci n. 92. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva e recupero di rifiuti metallici non pericolosi sito nel Comune di Gambettola, Via Buozi n. 47

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Dato atto che:

- tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la *"Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative"* che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 19 del 05/06/2018, Prot. gen. n. 13877/2018, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione e che con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae dell'Emilia Romagna n. DEL-2018-65 del 29/06/2018 è stato approvato, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità, il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi

dell'art. 15, comma 6 della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante Arpae delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

- con Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1315 del 2 agosto 2018, la Regione Emilia-Romagna ha disposto il rinnovo per un ulteriore anno delle convenzioni sopraccitate, sottoscritte con Arpae e le Province;
- con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 25 del 16/07/2019, Prot. gen. n. 16323/19, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
- D.Lgs. n. 209 del 24 giugno 2003 e s.m.i.;
- D. Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Gambettola in data 14/06/2019, acquisita al Prot. Com.le 9666 del 15/06/2019 e da Arpae al PG/2019/95012 del 17/06/2019, dall'Impresa Individuale **SCANO GIANCARLO** nella persona del Titolare, con sede legale in Comune di Gambettola, Viale Carducci n. 92, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva e recupero di rifiuti metallici non pericolosi sito nel Comune di Gambettola, Via Buozzi n. 47, comprensiva di:

- comunicazione operazioni recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con nota Prot. Com.le 11375 del 16/07/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/112083, il SUAP del Comune di Gambettola ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Dato atto che, a seguito di concessione proroga per la presentazione delle integrazioni, in data 10/10/2019, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2019/156360 del 11/10/2019;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 05/03/2020;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e prima pioggia in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 19183 del 11/12/2019, a firma del Responsabile IV Settore Assetto del Territorio del Comune di Gambettola, corredato di apposita Planimetria, acquisito da Arpae al PG/2019/190111;
- Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995: Atto Prot. Com.le n. 16192 del 18/10/2019 a firma del Responsabile IV Settore Assetto del Territorio del Comune di Gambettola, acquisito da Arpae al PG/2019/160580;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A, nell'ALLEGATO B e Relativa Planimetria e nell'ALLEGATO C parti integranti e sostanziali del presente atto;

Considerato che è stata acquisita in data 12/11/2019 comunicazione antimafia liberatoria per l'Impresa Individuale SCANO GIANCARLO ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. n. 159/11, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'Impresa Individuale SCANO GIANCARLO, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Gambettola ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'Impresa Individuale SCANO GIANCARLO** (P.IVA 01970000400) con sede legale in Comune di Gambettola Viale Carducci n. 92, **per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva e recupero di rifiuti metallici non pericolosi sito nel Comune di Gambettola, Via Buozi n. 47.**

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e prima pioggia in pubblica fognatura;**
- **Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B e Relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Gambettola e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. **L'avvio dell'attività di recupero rifiuti è subordinata all'avverarsi delle seguenti condizioni:**

- **accertamento da parte del Servizio Territoriale di Arpae dell'avvenuta realizzazione dell'impianto** in conformità ai requisiti previsti dall'allegato 1, punto 2.1 del D.Lgs. 209/03 e dagli allegati VII e VIII del D.Lgs. 49/14 per quanto applicabili all'impianto in oggetto;
- **presentazione al Comune di Gambettola della Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità** ai sensi della L.R. 15/2013 relativa alla SCIA R 143/2019 prot. 15801 del 10/10/2019, da parte della ditta SCANO GIANCARLO;
- **ricevimento di un positivo riscontro da parte della scrivente Agenzia** relativamente all'avvio dell'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione.

6. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di

ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Gambettola ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Gambettola per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Gambettola per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Vista la domanda presentata dalla ditta **SCANO GIANCARLO**, al SUAP del Comune di Gambettola in data 14.06.2019, e acquisita al PG n. 95012 del 17.06.2019, e successive modifiche e integrazioni, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva della comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti metallici non pericolosi presso l'impianto sito nel Comune di **Gambettola – Via Buozi n. 47**;

Evidenziato che dalla comunicazione in oggetto risulta l'intenzione della ditta di gestire rifiuti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/03;

Vista la nota PG n. 178441 del 19.11.2019, con cui l'Unità Sanzioni e Autorizzazioni ambientali specifiche ha chiesto al Servizio Territoriale di Arpa di effettuare la visita preventiva prevista dall'art. 216, comma 1 del D.Lgs. 152/06 ai sensi del D.Lgs. 209/03 e del D.Lgs. 49/14 presso l'impianto in oggetto;

Vista la relazione del Servizio Territoriale di Arpa acquisita al PG n. 191390 del 13.12.2019, inerente all'esito del sopralluogo preventivo previsto dall'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 209/03 e dall'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 49/14 effettuato presso l'impianto in oggetto da cui risulta quanto segue:

“...Dal sopralluogo effettuato, da tecnici di questa Agenzia, in data 06/12/2019 presso l'impianto sito in Gambettola via Buozi n. 47 si è accertato che il sito attualmente non è attivo e tutti i lavori di adeguamento previsti nella domanda di AUA sono ancora da realizzare. Da quanto comunicato dal Dott. Ing. Brandolini Piero, tecnico incaricato dalla ditta, i lavori verranno probabilmente realizzati entro febbraio/marzo dell'anno 2020.

Per quanto sopra esposto si comunica che non è stato possibile effettuare una valutazione sulla conformità dell'impianto sulla base di quanto indicato dalla documentazione presentata dalla ditta.”;

Ritenuto pertanto che la visita preventiva prevista dall'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, all'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 49/14, e dell'art. 216, comma 1 del D.Lgs. 152/06 debba essere necessariamente effettuata al termine dei lavori di costruzione dell'impianto stesso e comunque prima dell'avvio dell'attività di recupero rifiuti;

Considerato che, con nota PG n. 109070 del 11.07.2019, la scrivente Agenzia ha chiesto al Comune di Gambettola di trasmettere il proprio parere in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'attività di recupero rifiuti in oggetto con gli strumenti urbanistici vigenti, verificando inoltre il rispetto dei requisiti previsti dall'Allegato 1, punto 1 “Ubicazione dell'impianto di trattamento” del D.Lgs. 209/03;

Vista la nota acquisita al PG n. 30016 del 25.02.2020, con cui il Comune di Gambettola ha trasmesso il proprio parere di conformità urbanistico – edilizia da cui risulta quanto segue:

“... si comunica con la presente che:

- La ditta in oggetto è insediata in area destinata in parte ad “Ambito specializzato per attività produttive” di cui all'art. 2.4.1 dell'Allegato B Pregresso PRG 1998 del RUE vigente, all'interno del perimetro che definisce le attività di rottamazione e commercio metalli in ambito produttivo, ed in parte a “Verde privato”;*
- è compresa in parte nella fascia di rispetto di 30 ml della linea ferroviaria*
- Il capannone ad uso attività di rottamazione è stato edificato in virtù di Concessione Edilizia n.294v del 26/07/1994 (pratica R3651v) con inizio lavori in data 17/07/1995;*

- Sono attualmente in corso opere edilizie per il completamento del capannone legittimate dalla presentazione della SCIA R 143/2019 prot. 15801 del 10/10/2019, con inizio dei lavori in data 31/10/2019, e al termine dei quali dovrà essere presentata Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità ai sensi della L.R. 15/2013.

Si comunica inoltre che l'eventuale attività di stoccaggio dei rifiuti in cumuli e container nella fascia di rispetto ferroviaria deve essere esercitata nel rispetto anche degli art. 56 e 57 del D.P.R. 753/1980.

Per quanto concerne il rispetto dei requisiti previsti dall'allegato 1, punto 1 "Ubicazione dell'impianto di trattamento" del D.Lgs. 209/2003 si rileva che:

- La Ditta è insediata in area compresa in fascia di potenziale allagamento di cui all'art. 6 del Piano Stralcio per il rischio idrogeologico, in parte con tirante idrico da 50 cm a 150 cm ed in parte con tirante idrico fino a 50 cm - punto 1.1.1 lett. a).
- L'area non è compresa in nessuna delle aree individuate al punto 1.1.1 lettere b), c), d) ed e).
- L'area non è compresa in aree esondabili, instabili ed alluvionabili comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla Legge n. 183 del 1989 - punto 1.1.2.
- L'impianto è ubicato all'interno del centro abitato - punto 1.1.3 lettera a).
- In loco non sono stati accertati beni storici, artistici, archeologici e paleontologici - punto 1.1.3 lettere b).";

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 14 della Relazione Generale;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Considerato altresì che il punto 1.1.4 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 209/03 prevede che nell'individuazione dei siti idonei alla localizzazione sono da privilegiare le aree per insediamenti industriali ed artigianali;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Ritenuto necessario disporre che **l'avvio delle operazioni di recupero rifiuti** possa avvenire esclusivamente a seguito **dell'accertamento** dell'avvenuta realizzazione dell'impianto in conformità ai requisiti previsti dall'allegato 1, punto 2.1 del D.Lgs. 209/03 e dagli allegati VII e VIII del D.Lgs. 49/14 per quanto applicabili all'impianto in oggetto, **da parte del Servizio Territoriale di Arpae**, nonché a seguito della presentazione al Comune della Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità ai sensi della L.R. 15/2013;

Precisato che l'avvenuto adeguamento dell'impianto alle norme tecniche e alle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e al D.Lgs. 209/03 e al D.Lgs. 49/14, per quanto applicabili all'impianto, potrà essere accertato solo dopo la conclusione dei lavori e pertanto successivamente al rilascio dell'AUA, la cui efficacia relativamente all'attività di recupero rifiuti è subordinata a quanto sopra riportato;

Fatto salvo:

- quanto previsto in materia di normativa antincendio;
- quanto previsto in materia di radioprotezione, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i. e dal D.Lgs. 100/11;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici, con particolare riferimento alle norme in materia di conformità edilizia e di agibilità ai sensi della L.R. 15/2013;

- quanto previsto dagli art. 56 e 57 del D.P.R. 753/1980;

PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

- Elaborato grafico denominato "Tav. n. 1 Planimetrie - Layout" acquisito al PG n. 156360 del 11.10.2019, scala 1:200, a firma dell'Ing. P. Brandolini

PRESCRIZIONI:

- a) La ditta **SCANO GIANCARLO**, con sede legale in Comune di Gambettola – Viale Carducci n. 92, è iscritta al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b) **L'avvio dell'attività di recupero rifiuti** oggetto del presente allegato è subordinato all'avverarsi delle seguenti condizioni:
- **accertamento da parte del Servizio Territoriale di Arpa** dell'avvenuta realizzazione dell'impianto in conformità ai requisiti previsti dall'allegato 1, punto 2.1 del D.Lgs. 209/03 e dagli allegati VII e VIII del D.Lgs. 49/14 per quanto applicabili all'impianto in oggetto;
 - **presentazione al Comune di Gambettola della Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità** ai sensi della L.R. 15/2013 relativa alla SCIA R 143/2019 prot. 15801 del 10/10/2019, da parte della ditta SCANO GIANCARLO;
 - **ricevimento di un positivo riscontro da parte della scrivente Agenzia** relativamente all'avvio dell'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione;
- c) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Gambettola – Via Buozzi n. 47**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
3.1 - Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140; cascami di lavorazione: 100299, 120199	R13-R4	80	450	450
3.2 - Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	110599, 110501, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140; cascami di lavorazione: 100899, 120199	R13-R4	80	1.400	1.400
5.1 - Parti di autoveicoli, di veicoli a motore e simili	160106, 160116, 160117, 160118, 160122	R13	50	100	---
5.8 - Spezzoni di cavo di rame ricoperto	170401, 170411	R13	8	40	---
5.19 - Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post consumo	160216, 160214, 200136	R13	80	1.000	---

- d) L'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 6** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- e) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06, in conformità al D.Lgs. 209/03 e al D.Lgs. 49/14 per quanto applicabili all'impianto, e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

- f) **L'operazione di recupero R4 sui rifiuti rientranti nel campo di applicazione dei Reg. 333/11 e Reg. 715/13 potrà essere effettuata solo a seguito dell'ottenimento dei certificati attestanti la conformità dell'attività ai medesimi regolamenti relativamente all'impianto in oggetto.**
- g) La ditta dovrà ottenere e trasmettere ad Arpa-SAC, **entro 3 mesi dal rilascio dell'AUA**, le certificazioni attestanti la conformità al **Regolamento UE n. 333/11** e al **Regolamento n. 715/13**; in caso contrario la scrivente Arpa-SAC provvederà d'ufficio a revocare l'operazione di recupero R4 dalla presente iscrizione sui rifiuti rientranti nel campo di applicazione di tali regolamenti;
- h) La ditta è tenuta a **comunicare** tempestivamente ad Arpa-SAC **ogni variazione** riguardante le certificazioni attestanti la conformità al **Regolamento UE 333/11** e al **Regolamento UE 715/13** (ottenimento, rinnovo, decadenza, modifica, ecc.).
- i) I rifiuti costituiti da rottami di **ferro, acciaio e alluminio** avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Reg. (UE) del Consiglio 31.03.2011 n. 333 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento.
- j) I rifiuti costituiti da rottami di **rame** avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Reg. (UE) n. 715 della Commissione del 25.07.2013 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento.
- k) Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- l) In conformità a quanto prescritto dall'allegato VIII, punto 1.4 del D.Lgs. 49/14, a chiusura dell'impianto dovrà essere attuato il piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.
- m) Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpa i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO E PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta al Comune di Gambettola in data 14/06/2019 e acclarata al Prot. Com.le 9666 del 15/06/2019 intesa ad ottenere Autorizzazione Unica Ambientale per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia;

Viste le integrazioni presentate, acclarate dal Comune di Gambettola al Prot. Com.le 15591 del 07/10/2019;

Visti:

- il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì-Cesena;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

Visto inoltre il parere di Hera prot. n. 106553 del 12/11/2019 pervenuto in data 13/11/2019 ed acquisito al Prot. Com.le n. 17575;

fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	Scano Giancarlo
Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via Buozzi n. 47 – Gambettola
Destinazione d'uso dell'insediamento	Commercio all'ingrosso di rottami ferrosi e non
Potenzialità dell'insediamento	250 mc/anno
Tipologia di scarico	Acque reflue di dilavamento e di prima pioggia
Ricettore dello scarico	Fognatura mista intercettata
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vasca prima pioggia/disoleatore
Impianto finale di trattamento	Impianto Dep. Bastia, Via Rubicone dx 1950 Fiumicino Savignano sul Rubicone

PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura provenienti dall'insediamento sopra descritto è autorizzato secondo lo schema fognario allegato e comunque nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di Hera S.p.A. di seguito riportate:

1. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **acque reflue di dilavamento area conferimento materiali mq 130 e acque di prima pioggia area stoccaggio e viabilità mq 430.**
2. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
3. Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Il referto analitico dovrà contenere almeno la determinazione dei seguenti parametri: pH, BOD5, COD, SST, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Rame, Zinco, Idrocarburi totali.
4. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
vasca prima pioggia 2,5 mc (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
disoleatore con filtro a coalescenza 14 mc (sulla linea di scarico delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia);

misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia) approvato e piombato da HERA;

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

5. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 4 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
6. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico di chiusura, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
7. Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec.**
8. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
9. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
10. Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
11. HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
12. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
13. La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
14. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
15. **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare)**

ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata.

16. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Visto il Parere Acustico di Arpae ST acquisito dal Comune di Gambettola al Prot. Com.le 16126 del 16/10/2019, contenente Parere Favorevole (Prot. Arpae PG/159056/2019 del 16/10/2019) relativamente alla Documentazione di Impatto Acustico del 14/06/2019 e successive integrazioni del 11/10/2019;

PRESCRIZIONI

1. Le attività lavorative rumorose della ditta possono avvenire solo in periodo diurno dalle ore 08 alle ore 18;
2. Devono essere posti in opera i pannelli fonoisolanti/fonoassorbenti e serramenti con caratteristiche di abbattimento del rumore pari ad almeno 35 dBA, così come descritto nella documentazione presentata;
3. Entro 6 mesi dall'inizio dell'attività deve essere trasmesso all'Autorità Comunale una Relazione di collaudo acustico post-operam che evidenzi il rispetto del limite di immissione differenziale durante le fasi lavorative più gravose. Tale relazione dovrà contenere rilievi fonometrici di congrua durata, in facciata ai ricettori A, B e F, con espressa valutazione di eventuali componenti impulsive e tonali e descrizione dei fenomeni sonori rilevati.

Resta fermo che qualunque incremento della rumorosità, dovuto all'attività lavorativa o agli impianti utilizzati, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificarne il rispetto dei limiti di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.